



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Capitolato

Concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto CIG: 8361380D0B

CPV: 55330000-2

Art. I

Oggetto della concessione e sede del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di bar e caffetteria da esercitarsi nel locale sito sul Bastione Veneto all'interno del Castello di San Giusto, Piazza della Cattedrale 3 a Trieste, con contestuale concessione degli spazi indicati all'art. 3, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Trattasi, inoltre, di una concessione di servizi come definita degli articoli 3, comma 1, lett. vv) e zz) e 165 del D.Lgs. 50/2016, dove il concessionario assume il rischio operativo conseguente dalla gestione del servizio. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio. In capo al concessionario sono allocati i rischi indicati nella matrice dei rischi allegata al presente capitolato (All. I).

Il sito ha un valore storico – culturale ed è vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il Castello di San Giusto è un Museo aperto al pubblico e al suo interno ospita due importanti sezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte:

- il Civico Museo del Castello di San Giusto-Armeria;
- il Lapidario Tergestino.

All'interno del Civico Museo del Castello vi è il bookshop e il punto informativo gestito dal Comune di Trieste.

Si forniscono di seguito i dati di affluenza al Castello di San Giusto relativi agli ultimi tre anni:

- anno 2017: 117.420 visitatori a cui si aggiungono circa 35.000 spettatori di “Trieste Estate”;
- anno 2018: 127.718 visitatori a cui si aggiungono circa 25.000 spettatori di “Trieste Estate”;
- anno 2019: 129.669 visitatori a cui si aggiungono circa 17.000 spettatori di “Trieste Estate”.

I Musei del Castello di San Giusto sono attualmente aperti al pubblico:

- in orario estivo (dal 1° aprile al 30 settembre) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- in orario invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) dalle ore 10.00 alle ore 17.00, esclusa la giornata di chiusura del lunedì e le giornate del 25 dicembre e 1° gennaio.

Durante il periodo estivo il Castello di San Giusto è stato sede, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), della manifestazione Trieste Estate, con apertura prolungata fino alle ore 24.00, che propone nel piazzale delle Milizie, indicativamente da metà luglio a metà agosto, eventi di livello, quali spettacoli di teatro, dall'operetta alla prosa, rassegne cinematografiche, concerti dal jazz al rock, dalla musica classica (a cura di importanti orchestre) al repertorio bandistico (con esibizioni di bande nazionali ed internazionali) e sul Bastione Rotondo, indicativamente da metà giugno a fine agosto, concerti che necessitano di ambiti più “raccolti” e performance teatrali a leggio.

Art. 2

Descrizione del servizio oggetto della concessione

Il gestore dovrà svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei Musei ai sensi dell'art. 68, c. 3 lett. g) della l.r. 29/2005, accessibile e fruibile nell'orario di apertura del Civico Museo del Castello di San Giusto.

I fruitori del bar dovranno accedere al Castello di San Giusto con regolare biglietto d'ingresso.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in orario di apertura del Castello di San Giusto dovrà essere garantita per tutto l'anno solare.

Il servizio dovrà essere attivo durante le iniziative di animazione turistico – culturale del sito promosse dal Comune di Trieste, in orario anche eccedente da quello ordinario di apertura, sia in forma diretta che in coorganizzazione.

Il concessionario deve rispettare quanto indicato nel Certificato di Prevenzione Incendi del Castello di San Giusto, che verrà consegnato prima dell'inizio del servizio.

E' facoltà del Comune prescrivere oneri e modalità di prestazione del servizio di cui al presente capitolato in occasione di eventi organizzati dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il Comune organizzi la manifestazione “Trieste Estate” al Castello di San Giusto verrà comunicato al concessionario il programma degli spettacoli, non appena definito.

In occasione della manifestazione, il Comune di Trieste, oltre a quanto indicato nel presente capitolato, potrà dare specifiche prescrizioni.

Il concessionario, nelle giornate in cui vi sono gli spettacoli nel Piazzale delle Milizie, non dovrà svolgere iniziative che possano arrecare disturbo alla manifestazione.

Art. 3

Consistenza dei locali oggetto della concessione

La concessione del servizio indicato all'art. 1 è contestuale alla concessione del locale del bar sul Bastione Veneto, che ha una superficie totale di mq 54,91 e dello spazio esterno, di mq 50,

sul Bastione Veneto. Sono messi a disposizione dell'esercizio i servizi igienici posti all'entrata del Castello di San Giusto per l'utilizzo da parte del pubblico.

Gli altri spazi del Castello di San Giusto, sia quelli interni che esterni, diversi da quelli dati in concessione, rimangono nella piena disponibilità del Comune di Trieste.

I locali e gli spazi sopraindicati sono dati in concessione nello stato in cui si trovano e sono accettati dal concessionario.

Il concessionario dovrà fornire i locali del bar degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio con oneri a suo carico.

Il progetto di arredo del bar, compresi gli spazi esterni, dovrà essere adeguato all'attività svolta e rispettare le disposizioni di legge inerenti i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché i vincoli previsti per la tutela dei Beni culturali, unitamente alle prescrizioni del Certificato di Prevenzione Incendi, non modificando alcun fattore che incida sull'efficacia dello stesso Certificato.

Il progetto di arredo dovrà essere depositato negli uffici del Comune di Trieste che potrà darvi corso o richiedere delle modifiche o integrazioni.

Sono a carico del concessionario anche eventuali lavori di adeguamento, completamento o miglioramento dei locali e degli impianti tecnologici che si rendessero necessari per l'avvio dell'esercizio o che il concessionario ritenesse utili per l'attività.

In tal caso il concessionario dovrà a sua cura e spese ottenere tutte le autorizzazioni e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge per la realizzazione dei lavori. Gli impianti e le apparecchiature dovranno sottostare a tutti i canoni di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia e dovrà essere, inoltre, presentata al Comune la relativa Dichiarazione di Conformità ai sensi della legge n. 46/90 e del D.M. 37/08 e successive modificazioni ed integrazioni per ogni nuova installazione o modifica eseguita.

Il progettista e il direttore dei lavori relativi agli impianti e alle opere edili dovranno essere abilitati secondo le norme vigenti.

Ogni intervento dovrà essere autorizzato dal Comune, il quale potrà richiedere modifiche.

Al termine dei lavori dovrà essere consegnata al Comune la documentazione tecnica in copia e, al termine della concessione, i relativi originali.

Il Comune può effettuare, in qualunque momento, dei controlli in loco per verificare che la realizzazione dei lavori e l'allestimento dei locali e delle aree esterne avvenga nel rispetto del presente capitolato, nonché per verificare che il concessionario provveda alla manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, come indicato nell'art.13 (Manutenzione ordinaria e straordinaria).

In caso di inosservanza troverà applicazione il procedimento di diffida ed eventuale revoca della concessione di cui all'art. 26 (Revoca della concessione e risoluzione del contratto).

Art. 4

Disposizioni per lo svolgimento del servizio

Il concessionario al fine dell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata dal presente atto, dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'attività da svolgere e presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al competente Ufficio del Comune di Trieste.

Le ricevute, comprovanti la presentazione della S.C.I.A., dovranno essere consegnate alla Direzione del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica Cultura e Sport.

Nello stesso modo dovrà essere comunicata ogni modifica, sospensione, ripresa e cessazione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il concessionario è obbligato all'osservanza della normativa in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed è responsabile di ogni violazione.

La mancanza o la perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comporterà la risoluzione del contratto e la conseguente cessazione dell'attività.

Il concessionario riconosce che alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, verrà a cessare altresì la possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali del bar sul Bastione Veneto e si impegna a non vantare in proposito alcun diritto o pretesa.

Art. 5 Sicurezza

La capienza massima del Castello di San Giusto è indicata nel CPI e non dovrà essere in nessun caso superata.

Con riferimento al personale utilizzato dal concessionario, ai locali, agli impianti in essi esistenti e a ogni attività di cui al presente Capitolato, il concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antincendio, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa a riguardo da chiunque ed in qualunque tempo avanzata.

In particolare il concessionario deve nominare e comunicare al Comune il nominativo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e dare tempestiva attuazione ad ogni tipo di prescrizione in materia di sicurezza e di antincendio emanata dalle competenti autorità.

Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo relativo al regolare adempimento degli obblighi derivanti al concessionario in ragione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Il concessionario è obbligato a comunicare per iscritto il contenuto del presente articolo al personale dipendente, ai soci o altri incaricati, adibiti a qualunque titolo alle attività previste nel presente capitolato.

Poichè le prestazioni avvengono negli orari di normale lavoro e, quindi, in presenza di dipendenti del Comune, di altre ditte e di utenti, il concessionario pone la massima attenzione ed evita qualsiasi rischio.

A tal fine farà riferimento al DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali) allo scopo predisposto.

Art. 6 Durata

La presente concessione avrà decorrenza dalla data di consegna dei locali indicati all'art. 1 (Oggetto della concessione e sede del servizio) e descritti nell'art. 3 (Consistenza dei locali oggetto di concessione), avrà validità per 4 anni e potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 4 anni. Il Comune esercita tale facoltà, previa verifica della regolarità nello svolgimento del servizio, comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza la concessione si intende risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora per effetti del Codice Civile.

Art. 7

Corrispettivo della concessione

Il canone determinato in sede di gara è corrisposto in rate mensili anticipate.

Il Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito con L. 07.08.2012, n. 134, espressamente dichiara di esercitare l'opzione per l'imponibilità IVA del canone oggetto del presente contratto con aliquota ordinaria, IVA che dovrà essere pagata in aggiunta al canone offerto.

Nel secondo anno di concessione, il canone sarà oggetto di rivalutazione automatica nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'Istat (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito all'anno precedente), senza obbligo di richiesta scritta da parte del Comune.

Il concessionario dovrà corrispondere, in aggiunta al canone, un importo forfettario mensile di Euro 50,00 più IVA, quale rimborso per il consumo dell'acqua.

Per sopperire alla crisi derivata dalla pandemia da Covid19 e per favorire l'avvio dell'attività il concessionario è esente dal pagamento del canone di concessione e del rimborso forfettario per il consumo dell'acqua fino al 31 dicembre 2020.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone e del rimborso mensile del consumo dell'acqua sopraindicato, costituisce in mora il concessionario.

I pagamenti dei canoni si intendono sempre effettuati a copertura delle rate insolute più arretrate e senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario stesso per il recupero di importi non corrisposti.

In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del concessionario di rifondere gli eventuali maggiori danni. Eventuali pretese del concessionario non potranno venir ricompensate con i canoni, ma dovranno essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

Art. 8

Valore della concessione

Il valore stimato della presente concessione, compreso l'eventuale rinnovo, ammonta ad Euro 892.800,00 IVA esclusa a cui deve aggiungersi l'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali, non soggetto ad offerta, così come determinato nello schema di DUVRI allegato al presente capitolato speciale, che ammonta ad Euro 25,00 al netto dell'IVA di legge.

L'importo così stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori legati anche alle scelte che l'aggiudicatario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

Art. 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste e alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10

Miglioramenti e addizioni

Senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite, al concessionario è fatto divieto:

- a) di variare, anche in parte, la destinazione degli ambienti avuti in consegna;
- b) di apportarvi modificazioni, innovazioni e addizioni.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile e in base all'obbligo della manutenzione straordinaria definita dalla presente concessione, tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza documento, eventualmente apportati dal concessionario, anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest'ultimo senza costituire per il concessionario diritto a compensi o rimborsi.

Resta ferma la facoltà del Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Comune, riportando l'immobile, prima della sua restituzione, allo stato pristino. Qualora il concessionario non vi provveda a sue cure e spese, le relative opere vengono eseguite dal Comune con diritto alla rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l'importo corrispondente al costo degli interventi.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si sono verificati senza colpa grave del concessionario.

Art. 11

Accesso al comprensorio del Castello di S. Giusto e particolari divieti all'interno dello stesso

Il Comune provvede al controllo dell'accesso e alla sorveglianza del comprensorio del Castello di San Giusto nell'orario di apertura, come indicato nell'art. 1.

L'orario di apertura potrà essere modificato dal Comune, che provvederà a comunicarlo tempestivamente al concessionario.

E' vietato accedere e parcheggiare all'interno del Castello con automobili o altri mezzi anche solo per il carico/scarico, salvo eccezioni particolari, puntualmente concordate con il Comune.

Per il carico e scarico delle merci il concessionario dovrà utilizzare il montacarichi con l'entrata su Viale della Rimembranza.

Art. 12

Altri oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- i canoni e i consumi relativi all'utenza per la linea telefonica;
- i canoni e i consumi relativi all'utenza per la fornitura di energia elettrica;
- il consumo dell'acqua per il quale verrà pagato l'importo forfettario indicato all'art. 7;
- la pulizia dei locali e degli spazi esterni oggetto di concessione;
- la tassa smaltimento rifiuti prodotti durante la gestione e in genere qualsiasi altro tributo,

imposta, tassa o diritto inerente all'attività.

Il concessionario provvede a sua cura e spese all'installazione a proprio nome delle utenze elettrica e telefonica e sono a suo carico gli oneri per l'installazione dei contatori.

Copia dei contratti stipulati con le aziende fornitrici dovranno essere consegnati al Comune.

Art. 13

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario si obbliga a mantenere in buone condizioni la struttura per tutta la durata della concessione.

Il concessionario si farà carico tempestivamente e a sue complete spese della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e operazioni necessarie in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e della sicurezza dei beni ed evitare il deperimento delle strutture.

Il concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arredamento, delle attrezzature e delle apparecchiature necessari per l'effettuazione del servizio.

Dovrà provvedere alla costante messa a norma dei locali in uso, dei macchinari e delle apparecchiature elettriche in genere.

La manutenzione straordinaria della struttura, salvo quanto indicato nei commi precedenti, rimane a carico del Comune, semprechè i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del concessionario.

Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni agli immobili e alle strutture, isolando eventuali pericoli per gli utenti.

Il concessionario dovrà comunicare semestralmente al Comune gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di sua competenza che sono stati effettuati.

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere di manutenzione, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi della revoca della concessione.

Art. 14

Inizio del servizio

Il servizio deve iniziare entro 10 giorni dalla consegna dei locali.

La consegna dei locali avviene a seguito di formale convocazione del concessionario e redazione di un verbale di consegna, sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e dal responsabile del Comune.

L'accesso al bar da parte del concessionario potrà avvenire esclusivamente in presenza del personale di sorveglianza del museo e non saranno rilasciate copie di chiavi del Castello di San Giusto.

Le chiavi dei locali sono conservate presso la portineria del Castello e il Comune può accedere ai locali per consentire visite ispettive da parte di addetti comunali o di ditte incaricate dal Comune stesso in caso di interventi urgenti o di forza maggiore.

Nel momento della consegna dei locali il concessionario dovrà nominare un referente con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail, reperibile per le urgenze e in grado di intervenire in ogni momento in caso di necessità non programmabili o imprevisti.

Il referente individuato dal concessionario dovrà garantire il costante collegamento con il Comune di Trieste.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare un indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Ogni eventuale variazione deve essere comunicata al Comune di Trieste con un preavviso di almeno quindici giorni con Posta Elettronica Certificata dell'Ente (comune.trieste@certgov.fvg.it).

Art. 15

Obblighi del concessionario relativamente all'esercizio dell'attività

Il concessionario è tenuto a fare uso dei locali e a svolgere il servizio secondo quanto indicato nel piano economico finanziario della concessione, presentato in sede di gara, secondo quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e riportante una sommaria stima presunta dei costi, dei ricavi e del margine di utile previsto dal concessionario. Il servizio deve avere le caratteristiche, l'organizzazione e ogni altro elemento indicato nell'offerta.

E', inoltre, fatto obbligo al concessionario di:

- ottenere le autorizzazioni e le abilitazioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, attenendosi scrupolosamente alle norme e disposizioni emanate dalle autorità competenti rendendosi responsabile sia in sede civile che penale;
- rispettare il protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid – 19 del settore della ristorazione come prescritto nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
- accertarsi che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità;
- curare che l'esercizio sia sempre fornito di tutto quanto necessario per la migliore esecuzione del servizio, in particolare quando, in concomitanza di eventi, sia previsto un elevato afflusso di visitatori al Castello di S. Giusto;
- asportare le immondizie depositandole nei cassonetti posti al di fuori del Castello di S. Giusto;
- non depositare materiali ed attrezzature nel vano uscita del montacarichi o in altri spazi del Castello di San Giusto;
- impiegare un numero adeguato di addetti per il servizio oggetto di concessione;
- fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme vigenti, da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa sulla sicurezza;
- rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno per fatto proprio o dei collaboratori o dei dipendenti, anche colposo;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell'impresa;
- comunicare annualmente al Comune di Trieste, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 445/2000, il fatturato del bar.

Il concessionario non potrà utilizzare gli spazi per organizzare o ospitare eventi pubblici di natura politica.

Art. 16

Personale

Il personale impiegato dal concessionario dovrà conoscere la lingua inglese ed avere un livello adeguato al fine di rivolgersi in questa lingua alla clientela.

Inoltre, nel caso sia stato indicato in sede di offerta l'impiego di personale di età inferiore a

30 anni, questi dovrà essere effettivamente impiegato nel primo anno di concessione e nel caso di sua sostituzione dovrà essere sostituito sempre con personale di età inferiore ai 30 anni.

A tutela del personale impiegato dal concessionario vanno osservate le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia retributiva, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Il concessionario deve osservare nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato e dei soci lavoratori condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal vigente C.C.N.L. applicato dal concessionario.

Il concessionario deve trasmettere al Comune l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'ambito della presente concessione.

Il Comune si riserva di effettuare controlli ed ha facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione riguardo al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni e sicurezza sul posto di lavoro, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della presente convenzione all'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS e all'INAIL e ad ogni altro ente che possa averne interesse.

Tutto il personale adibito dovrà essere in regola con le norme di legge e mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprensibile nei riguardi dei soggetti fruitori del servizio.

Il concessionario è tenuto ad assumere idonei provvedimenti a carico dei suoi dipendenti/incaricati, che non dovessero osservare una condotta irreprensibile, anche a seguito di segnalazione da parte del Comune, prevedendo l'allontanamento dalla struttura e dal servizio nei casi di particolare gravità.

Il Comune non ha alcuna responsabilità nè diretta nè indiretta nel caso di danni al personale in questione o provocati a cose e persone dal personale medesimo.

Art. 17 Controlli

Il Comune di Trieste ha facoltà di esercitare, per mezzo di proprio personale, il controllo su tutti gli aspetti della gestione del bar sul Bastione Veneto al fine di verificare l'osservanza delle norme stabilite nel presente atto e di quanto indicato nell'offerta tecnica.

A tale scopo il Comune preavvisa il concessionario sugli orari e luoghi delle verifiche ovvero richiede, anche telefonicamente, l'intervento immediato del concessionario; il referente del servizio nominato dal concessionario dovrà rendersi disponibile entro sessanta minuti dalla chiamata.

Qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il Comune procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Sulla base di tale verifica potranno essere avviate eventuali contestazioni di cui al successivo art. 25.

Il Comune di Trieste può effettuare specifici controlli anche per verificare il soddisfacimento da parte degli utenti del servizio svolto dal gestore. A seguito di questi controlli verranno concordate eventuali modifiche da apportare alla gestione del servizio.

Art. 18 Sospensione

Il Comune ordina la sospensione della concessione del servizio qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno

fornite le ragioni.

La sospensione potrà essere ordinata per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- inadempienze in materia di sicurezza;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione;
- altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione del servizio di caffetteria.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Comune comunicherà la ripresa dell'esecuzione del servizio.

Per la durata della sospensione il concessionario non potrà pretendere compenso o indennizzo di sorta.

Il periodo di sospensione sarà computato e recuperato.

Qualora la sospensione non sia addebitabile al concessionario, per il periodo di durata della sospensione, il concessionario non deve corrispondere il canone e, nel caso in cui non venga utilizzata l'acqua, il rimborso forfettario per il consumo dell'acqua.

Art. 19

Subappalto

Per la disciplina del subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto resta comunque pregiudicata la responsabilità del concessionario.

Tutte le disposizioni del presente capitolato in merito alla tutela dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti titolari di subappalti.

Art. 20

Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 21

Adempimenti finali

Il concessionario si obbliga a far buon uso dei beni ricevuti e a restituirli al termine della concessione liberi da impegni, sequestri o altri oneri.

Al termine del contratto il concessionario dovrà restituire i locali, gli impianti e i beni non amovibili in perfetta efficienza e nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento. Ai sensi dell'art. 10 i miglioramenti e le addizioni rimangono di proprietà del Comune di Trieste.

Il concessionario potrà liberamente disporre delle attrezzature, suppellettili e beni mobili di sua proprietà, il cui elenco deve essere fornito prima dell'inizio dell'attività, senza che il Comune o eventualmente il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo e sempre che ciò possa avvenire senza nocumento

dell'immobile. Egli è obbligato a rimuoverli e qualora non vi provveda a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso e facoltà di incamerare la cauzione per l'importo corrispondente al costo sostenuto.

Art. 22 Cauzione

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario versa una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento del canone complessivo, entro 10 giorni dalla data di avvenuta assegnazione.

E' possibile il versamento presso la Tesoreria del Comune di Trieste ovvero la presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può in qualsiasi momento, con l'adozione di un atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità.

In tal caso il concessionario è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto amministrativo di cui sopra.

La somma non potrà mai venir computata dal concessionario in conto canone e verrà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali saranno stati regolarmente adempiuti, e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.

Art. 23 Assicurazioni

Il concessionario è responsabile di tutti i danni, che in relazione all'attività svolta possono derivare a persone e cose (beni immobili, impianti, mobili del Comune o di soggetti terzi).

Il concessionario a propria cura e spese si dota di idonea copertura assicurativa presso una o più imprese assicuratrici di primaria importanza e debitamente autorizzate dall'Ivass all'esercizio del ramo Responsabilità Civile Generale contro ogni possibile danno causato a persone o cose, anche se derivante da incendio e rischi assimilabili, in relazione all'oggetto della presente concessione.

I massimali di polizza non sono inferiori a:

- euro 3.000.000,00 per persone e terzi;
- euro 3.000.000,00 per cose.

Il concessionario trasmette al Comune copia del contratto di assicurazione e fornisce la documentazione per ogni successiva modifica e di ogni versamento del premio effettuato per il rinnovo periodico della stessa.

Rimane ferma comunque l'intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti i suddetti massimali.

Art. 24

Accertamento danni

L'accertamento dei danni sarà effettuato alla presenza del referente del servizio.

A tale scopo il Comune comunicherà al concessionario il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di presenziare: qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il Comune procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Art. 25

Applicazione di penali

Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 29/2005, in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nella presente concessione, ovvero in caso di accertate irregolarità nell'erogazione del servizio o nell'espletamento delle attività imputabili al concessionario, riscontrate direttamente o segnalate da terzi, fermo e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune, a meno che l'inadempimento non determini i presupposti per la revoca della concessione, il Comune potrà applicare, mediante atto amministrativo, una penale che, in relazione alla gravità dell'inadempimento potrà variare da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

Le condizioni per l'applicazione delle penali e la loro gravità verranno accertate a seguito di un procedimento in contraddittorio: verrà effettuata la contestazione scritta al concessionario, entro 30 giorni dalla data in cui il Comune è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione, e sarà fissato un termine per le controdeduzioni del concessionario stesso che, comunque non potrà superare i 10 (dieci) giorni. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il procedimento dovrà risultare concluso.

Danno luogo all'erogazione della penale le seguenti inadempienze, che non hanno carattere esaustivo:

- interruzione del servizio di bar in orario di apertura al pubblico del Castello di San Giusto;
- mancato impiego del personale avente le caratteristiche indicate all'art. 16 (Personale);
- mancata realizzazione di quanto indicato nei documenti presentati in sede di gara (offerta tecnica e piano economico finanziario);
- mancato asporto delle immondizie e trasporto nei bottini esterni al Castello di San Giusto;
- mancata pulizia delle pertinenze esterne;
- deposito di materiale negli spazi del Castello di San Giusto;
- disturbo della quiete pubblica;
- accesso non autorizzato con autoveicoli nel piazzale del Castello.

L'importo delle penalità verrà addebitato separatamente dal canone, mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

Nel caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni, la penalità verrà trattenuta sulla cauzione.

In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali o in caso di mancata rimozione delle attrezzature, dei beni mobili e dei suppellettili entro il termine stabilito dall'Amministrazione alla cessazione della concessione il concessionario potrà essere assoggettato al pagamento di una

penale di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 26

Revoca della concessione e risoluzione del contratto

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi a seguito di invio al concessionario, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
- b) la mancanza o perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come indicato all'art. 4 (Disposizioni per lo svolgimento del servizio);
- c) per mancato pagamento e/o recidiva morosità nel pagamento del canone e delle somme dovute a qualsiasi titolo al Comune;
- d) nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata;
- e) l'applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di un anno o qualora le penali complessivamente applicate dovessero superare il 10% del valore del contratto;
- f) violazione del divieto di cessione del contratto;
- g) violazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- h) per infrazioni agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) gravi inadempienze rispetto le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- j) infrazioni all'art. 22 (Cauzione) e all'art. 23 (Assicurazioni) del presente capitolato;
- k) nel caso in cui la cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda non venga comunicata al Comune di Trieste nei termini e con le modalità previste dall'art. 28 (Divieto di subconcessione/sublocazione);
- l) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio a totale incondizionato giudizio del Comune di Trieste;
- n) inadempimenti e violazioni delle norme di legge o regolamentari in tema di igiene, sanità e sicurezza tali da compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio a totale ed incondizionato giudizio del Comune;
- o) scaduto il termine, assegnato dal Comune in relazione alla tipologia di intervento, senza che il concessionario abbia provveduto nel caso di incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e, nei casi previsti, di quella straordinaria nonché nella sicurezza delle strutture di competenza del concessionario, che abbiano generato depauperamento dell'immobile.

Nel caso di fallimento del concessionario il presente contratto si intende ipse iure automaticamente risolto e pertanto, salvo ogni altro diritto, i locali dovranno essere prontamente riconsegnati.

La revoca della concessione comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune, fatto salvo il diritto di agire in giudizio per il riconoscimento di eventuali danni subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del concessionario.

Art. 27

Recesso anticipato

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante lettera raccomandata o pec con preavviso di mesi sei.

Il recesso, nel caso in cui non venga rispettato il termine di preavviso, si configura come inadempimento e determina l'incameramento, da parte del Comune di Trieste, della cauzione.

Nel caso in cui il recesso del concessionario avvenga nel primo anno della concessione la cauzione sarà incamerata dal Comune di Trieste.

Art. 28

Divieto di subconcessione/sublocazione

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere o sublocare in tutto o in parte i locali oggetto del presente contratto.

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lettera d), D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda la cessione deve essere comunicata al Comune di Trieste almeno 45 giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il cessionario subentrante e il cedente rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura economica originate dalla presente concessione.

Ogni altra responsabilità farà capo al concessionario titolare del contratto.

L'utilizzo da parte di terzi di spazi e locali dell'immobile dovrà comunque garantire il Comune da ogni possibile danno alle strutture ed impianti. A tal fine il Comune potrà effettuare controlli in relazione all'uso dei locali da parte di terzi con ciò che eventuali danni riscontrati saranno addebitati al concessionario mediante l'applicazione della penale, ferma e impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che il Comune farà valere nei soli riguardi del concessionario.

Art. 29

Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall'Operatore Economico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste.

Art. 30

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile il concessionario approva specificatamente le clausole contenute negli articoli

3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 del presente atto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 13/07/2020 14:48:29

IMPRONTA: 3FED082B1E7E5DA40993DE250855661EB05E629417E0D12CE01EFF3A510F9D81
B05E629417E0D12CE01EFF3A510F9D8142F317882673A8F67A7EC2D2A2743497
42F317882673A8F67A7EC2D2A2743497FE3A509E8049BEF39B45762A12EDFA31
FE3A509E8049BEF39B45762A12EDFA315B7699C6E1F3ABFC2C86F44DD76652CF